



83

L. 25

lità discontinue, nel senso che l'aumento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico della Cooperativa mutualitaria in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dalla Cooperativa mutualitaria ed in via eccezionale - rispettivamente in anni venticinque e dieci, fermo rimanendo, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "semestralità non scontata", mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";

d) - spese legali e tecniche a carico della Cooperativa mutualitaria; -

3° - di dare mandato al Direttore generale stesso di eseguire l'operazione di cui sopra, con espressa facoltà di firmare gli atti relativi e di nominare, ove occorra, per l'attuazione di quanto sopra, procuratori che, muniti di mandato in